

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2003

recante modifica della decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto concerne le importazioni di cosce di rana dall'Egitto

[notificata con il numero C(2003) 1093]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/235/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/7/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 94/278/CE della Commissione, del 18 marzo 1994, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio⁽³⁾, fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di cosce di rana destinate al consumo umano. Tale decisione è stata modificata dalla decisione 95/134/CE della Commissione⁽⁴⁾, per inserire l'Egitto nell'elenco di cui sopra.

(2) L'ultima modifica della decisione 94/278/CE, ossia la decisione 2002/574/CE della Commissione⁽⁵⁾, non comprende tuttavia l'Egitto nell'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di cosce di rana destinate al consumo umano.

(3) Occorre pertanto modificare la decisione 94/278/CE per reinserirvi l'Egitto; è inoltre opportuno aggiornare e consolidare nella presente decisione l'elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di cosce di rana destinate al consumo umano.

(4) Al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi, è necessario che la presente decisione sia applicata tre giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte XII dell'allegato alla decisione 94/278/CE è sostituito dal testo dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 7 aprile 2003.

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 120 dell'11.5.1994, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 21.4.1995, pag. 44.

⁽⁵⁾ GU L 181 dell'11.7.2002, pag. 23.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

*ALLEGATO**«Parte XII***Elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di cosce di rana destinate al consumo umano**

Tutti i paesi elencati nell'allegato alla decisione 97/296/CE nonché i seguenti paesi:

(BA) Bosnia-Erzegovina

(EG) Egitto

(HU) Ungheria

[MK (*)] Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(*) Sigla provvisoria che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso a tale riguardo presso le Nazioni Unite.»
